

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 01/P/160123
San Fior, 23/01/2016

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Certificazione Unica 2016.**

Che cos'è la certificazione unica ("C.U.")

Partiamo dal passato, non tanto remoto (periodo d'imposta 2013). A quel tempo, non era una novità per nessuno che il soggetto (c.d. "sostituto d'imposta") che avesse operato ritenute sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti a dipendenti e a collaboratori interni ed esterni (lavoratori autonomi, agenti di commercio e procacciatori, prestatori occasionali, ecc...), avrebbe dovuto consegnare al singolo percipiente una specifica **certificazione** in forma cartacea (costituita dal "vecchio" mod. CUD, per i lavoratori dipendenti, o da un modello in forma libera per i restanti percipienti) **entro il 28 febbraio dell'anno successivo.** In passato, peraltro, il predetto termine veniva spesso oltrepassato senza particolari conseguenze negative, specialmente nel caso di percipienti lavoratori autonomi, in quanto era sufficiente che la certificazione fosse messa loro a disposizione in tempo utile per la presentazione del modello Unico (o del mod. 730).

Ma già a partire dall'anno scorso, in vista della novità della **dichiarazione precompilata** (relativa ai redditi 2014), fermo restando il termine per il rilascio della certificazione cartacea al percipiente entro il **28 febbraio 2015** (ovvero entro dodici giorni dalla richiesta del dipendente in caso di interruzione del rapporto di lavoro), vennero pesantemente modificate le regole previgenti come segue:

- le tradizionali certificazioni valevoli anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali **furono accorpate in un nuovo modello** denominato "**Certificazione Unica**";
- fu introdotto l'obbligo di **trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le "C.U."** entro il **7 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;
- per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si stabilì una **sanzione di 100 euro** (10 certificazioni errate = € 1.000), senza possibilità di mitigazione attraverso gli istituti del "**cumulo**" e del "**ravvedimento operoso**";
- venne prevista l'esenzione dalla sanzione, nei casi di errata trasmissione della certificazione, qualora la trasmissione di quella corretta fosse avvenuta entro i **5 giorni** successivi alla scadenza (cioè entro il 12 marzo).

Superfluo ricordare oggi le difficoltà prodotte dalle nuove regole; venendo parzialmente incontro alle più che giustificate lamentele dei contribuenti e dei loro consulenti per i nuovi adempimenti, l'Agenzia delle Entrate, in sede di prima applicazione, promise tolleranza per gli errori e i ritardi delle certificazioni destinate ai (soli) soggetti che non potevano fruire della "**dichiarazione precompilata**".

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

La nuova certificazione unica ("C.U.") dal 1° gennaio 2016

Incurante del crescente disagio dei contribuenti e dei rispettivi consulenti e preoccupato unicamente del buon esito della **"dichiarazione precompilata"** (della quale, nonostante l'accanimento governativo, il cittadino continua a non sentire un particolare bisogno!), il legislatore, a partire dal corrente anno, ha amplificato a dismisura il contenuto della "certificazione unica", richiedendo **una mole enorme di nuovi dati, finalizzati anche a permettere un'anticipazione dei controlli.**

In pratica, con la nuova **«Cu potenziata»** si anticipa inopinatamente al 7 marzo la scadenza del 31 luglio, entro la quale, fino allo scorso anno, venivano comunicati nel modello 770 i dati fiscali e previdenziali completi di dipendenti, collaboratori e di altri percipienti.

In proposito, va ricordato, come negli ultimi anni, le incessanti modifiche normative e i ritardi dell'A.F. abbiano reso, di fatto, impossibile il rispetto del termine ordinario del 31 luglio (l'anno scorso, ad esempio, il termine di presentazione del mod. 770 venne prorogato, *more solito* in "zona Cesarini", al 21 settembre 2015); in un tale contesto, ci si chiede come possa essere ragionevolmente preteso che l'adempimento venga effettuato, d'ora in avanti, entro un termine anticipato di ben quattro mesi (senza considerare le proroghe)!

In ogni caso, coerentemente con le più recenti modifiche, l'articolo 4, comma 6 quinquies del Dpr 322/1998 afferma che **"le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1"**. Insomma, chi presenta telematicamente la "C.U." è come se presentasse il modello 770, senza, peraltro, essere almeno esentato da quest'ultimo!

Il nuovo sistema sanzionatorio dal 1° gennaio 2016

La legge di Stabilità 2016 (comma 952 dell'articolo 1 della L. 208/2015) ha disposto l'anticipazione – dal 2017 al al 1° gennaio 2016 – delle modifiche al regime sanzionatorio della «C.U.», precedentemente introdotte dall'articolo 21 del decreto legislativo 158/2015 negli ultimi tre periodi dell'articolo 4, comma 6 quinquies del già citato Dpr 322/1998, i quali attualmente così recitano:

- *"Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 (sic!) per sostituto di imposta.*
- *Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.*

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- *Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000”.*

In un contesto sanzionatorio così pesantemente aggravato, conta ben poco la possibilità di correggere il modello 770 (“Dichiarazione del sostituto d’imposta”, in scadenza il 31 luglio), riflettente gli errori commessi in sede di “C.U.”, con la presentazione di una dichiarazione **integrativa** entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, in caso di maggior credito o di minor debito, oppure, negli altri casi, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.

Infatti, trascorsi 60 gg dal 7 marzo si pagheranno comunque 100 euro per ogni certificazione errata, anche qualora gli errori fossero corretti in sede di successiva presentazione del modello 770, ed in aggiunta alle sanzioni previste per l’errata compilazione di quest’ultimo (a meno che, ma meglio non contarci, valendo la “C.U.” a tutti gli effetti quale “dichiarazione”, non si potessero considerare gli errori ripetuti nel mod. 770” come unicamente “formali” e, dunque, non più sanzionabili).

Considerazioni conclusive

In considerazione dei tempi particolarmente ristretti (quest’anno, per colmo di sfortuna, il termine del 7 marzo cade di lunedì) e dell’entità della sanzioni previste, **invitiamo caldamente i nostri assistiti a trasmetterci quanto prima la documentazione necessaria** per il corretto e tempestivo adempimento dell’obbligo in questione (copie delle fatture e delle ricevute dei compensi sui quali sono state operate le ritenute fiscali e previdenziali, copie dei relativi partitari contabili e dei modelli di versamento delle ritenute versate, ecc...).

L’invito è rivolto, in particolare, a quanti provvedono in proprio alla tenuta delle scritture contabili.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

D.ssa Alessandra Gava



Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it